

ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 6 / 2013

Ed. by ISLL Coordinators
Carla Faralli e M. Paola Mittica



ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>

© ISLL - ISSN 2035-553X



Vol. 6 /2013

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788898010585

DOI – 10.6092/unibo/amsacta/5576

Table of Contents

Jeanne Gaakeer, **The Literary Judge: A Dutch Experience**

Orlando Roselli, **Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del diritto (The Law as Language. Reflections on the transformation of language and the functions of law)**

Maria Francisca Carneiro, **Law and Proportions: Interdisciplinary and Semiotic Foundations for an Idea of Justice**

Pablo Sánchez Iglesias, **Chronicle of a Death Foretold. Collective Guilt Disguised as Fatality**

Alessandro Salvador, **“La musica è un tutto” e il diritto? Riflessioni di un giurista a margine di un recente libro di Daniel Barenboim (“Music is a whole” and Law? Some thoughts from a legal standpoint on a recent book by Daniel Barenboim)**

Massimiliano Orazi, **La giustizia di Dürrenmatt. Diritto, giustizia e letteratura (The Dürrenmatt’s Justice: Law, Justice and Literature)**

Francesco Zini, **Excursus: arti figurative e diritto. Postmodernità giuridica e arte informale: oltre la misura della regola e della figura (Excursus: Arts and law – Postmodernity legal and informal art: beyond the measure of the rule and the figure)**

Sabrina Peron, **Come un cane! il processo, la colpa, la vergogna, la sopravvivenza (Like a dog! Process, Guilt, Shame, Survival)**

Csaba Varga, **Literature? A Substitute for Legal Philosophy?**

Alfonso Malinconico, **L’incomunicabilità in Melville e Pirandello: Billy Budd e Saru Argentu**

István H. and Gusztáv Szilágyi, **Why Do Not Feminists Read Agatha Christie?**

Reviews

José Calvo González, **Direito curvo. Trad. de André Karam Trindade, Luis Rosenfield y Dino del Pino, Posfácio de Lenio Luiz Streck, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 2013, 78 pp.** by Daniel García López.

G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (a cura di), **Giustizia e letteratura 1, Vita e Pensiero, Milano 2012, pp. 680** by Giovanni Bombelli.



Excursus: arti figurative e diritto

POSTMODERNITÀ GIURIDICA E ARTE INFORMALE: OLTRE LA MISURA DELLA REGOLA E DELLA FIGURA

Francesco Zini

francesco.zini@univr.it

Abstract

Excursus: Arts and law – Postmodernity legal and informal art: beyond the measure of the rule and the figure

The informal art goes beyond even this limit, giving the freedom of the artist the ability to create new images, shapes, or "handles" attributable to ordinary language.

In this sense, the informal role of the artist is similar to the post-modern lawyer: the lawyer must also find a rule to apply to the "blank sheet" of legals, which sometimes contradict each other. The post-modern jurist continuously seeks a "recta ratio" in the intersection of the multiplicity of sources and interpretations.

The complexity of the sources, validation criteria, the creative law, customary law, put the lawyer in the same position of the postmodern artist informal: "search in the desert a trace."

Key Words :

Figurative painting, Postmodernity legal, Arts, Law, Informal.

Published in 2013 (Vol. 6)

ISLL owns nonexclusive copyrights in the aforementioned paper and its use on the ISLL website.

www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS

© ISLL - ITALIAN SOCIETY FOR LAW AND LITERATURE

ISSN 2035 - 553X

Excursus: arti figurative e diritto

Postmodernità giuridica e arte informale: oltre la misura della regola e della figura

Francesco Zini

Nel 1940 alcuni pittori surrealisti come André Masson, Juan Mirò, Yves Tanguy e Max Ernst si rifugiano a New York per sfuggire alla seconda guerra mondiale. Costoro riescono a farsi conoscere anche grazie ad un'opera di promozione di Peggy Guggenheim, che apre nel 1942 la Galleria *Art of this century*, nella quale saranno ospitate anche le opere di Jackson Pollock. Questa galleria offrirà un notevole contributo alla diffusione della cultura europea negli Stati Uniti, ma non avrà la forza necessaria a farla conoscere a tutti i livelli della cultura americana.¹

Così nell'imminente dopoguerra, sia in America che in Europa, si diffonde un linguaggio artistico "informale" caratterizzato da una *volontà di negazione completa della forma*, cosa che non riuscì completamente, a nessun altro movimento delle avanguardie del primo Novecento, tranne che all'astrattismo, in parte al cubismo e in via incidentale al surrealismo.

La caratteristica dell'Arte informale è di essere *contraria a qualsiasi forma*, non solo nell'immagine visiva, ma anche nella mente dell'artista.

Il rifiuto della "forma" era già un concetto dell'arte astratta, che ritrae gli oggetti senza rispettare le forme ed i colori, attingendo solo alla visione o immaginazione dell'artista; ma rimanendo "pur sempre forme informali".

L'arte informale oltrepassa anche quest'ultimo limite, concedendo alla libertà dell'artista la possibilità di creare immagini nuove, senza forme o "appigli" *riconducibili al linguaggio ordinario*.

¹ Per una ricostruzione storica e semantica dell'arte informale si vedano i fondamentali studi di Pasini R., *L'Informale : Stati Uniti, Europa, Italia*, Clueb, Bologna, 1995; Id., *L'informe nell'arte contemporanea*, Mursia, Milano, 1989. Oltre al classico Barilli R. *Informale, oggetto, comportamento*, Feltrinelli, Milano, 1979.

Questo specifico aspetto dell'arte informale rimanda inevitabilmente alla condizione nella crisi del formalismo giuridico e più in generale del positivismo giuridico di stampo legalista, che ha condotto all'esito nichilista. Il nichilismo giuridico va inteso come una formazione continua, sempre *in progress*, di un diritto "fluidò", che si adatta alle forme che di volta in volta il legislatore sociale "crea" attraverso movimenti di opinione, sentenze, codici, comunità interpretative o mediatiche.²

Lo stesso processo continuamente "destrutturante" accade nell'arte informale che *rinuncia alla forma figurativa* e geometrica tradizionale ed assume, *a seconda del caso e della situazione*, valenze con caratteristiche "nel gesto", "nel segno" e "nella materia":

- i. Nel "gesto" c'è la rappresentazione dell'energia dei gesti compiuti per creare l'opera.
- ii. Nel "segno" c'è la rappresentazione degli automatismi psichici della mente.
- iii. Nella "materia" c'è la sua valorizzazione del prodotto pittorico che non fa più da *medium* tra l'artista e la realtà, ma ha una propria facoltà espressiva.

Così nell'arte informale c'è l'espressività dell'artista, c'è la negazione assoluta della forma e di tutto ciò che può apparire razionale o semplicemente "regolato e disciplinato secondo regole precedentemente condivise". Il ruolo dell'artista informale è quello di scardinare la formalità e la regolarità introducendo nuovi punti di vista, nuove contro-figure, nuovi linguaggi o "fantasie".³

Un significativo parallelo tra diritto e arti figurative è possibile ritrovarlo proprio nella comunanza tra la crisi del diritto positivo in senso legalistico e la crisi della pittura figurativa.⁴

La dicotomia tra la norma positiva e la figura formale è ravvisabile nella situazione di incertezza creativa a cui si ricollega la messa in discussione delle categorie tradizionali della norma positiva e della figura formale.

Nell'arte figurativa tale crisi si manifesta col cominciare a *smontare le figure*, "aprendo la forma a nuovi contenuti nascosti" e mai rappresentati.⁵

In particolare analizzeremo un aspetto dell'arte figurativa astratta definito "arte informale". Tale breve percorso permetterà di cogliere *plasticamente* la parallela crisi del diritto post-moderno mostrandone le incongruenze giuridiche.

² Sul punto si veda in generale F. D'Agostino, *Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1996; A.C. Amato Mangiameli, *Sfide di teoria giuridica*, Cedam, 2010 oltre che in particolare P. Barcellona, *Critica del nichilismo giuridico*, Giappichelli, Torino, 2006; B. Romano, *Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico: postumanesimo nella globalizzazione: lezioni 2003-2004*, Giappichelli, Torino, 2004.

³ Si veda sempre R. Barilli, *Informale, oggetto, comportamento*, Feltrinelli, Milano, 1979.

⁴ Cfr C. Faralli, *La filosofia del diritto contemporanea: i temi e le sfide*, Laterza, Bari, 2010. Per gli aspetti legalistici del diritto positivo si veda L. Triolo, *Legalismo e legalità*, Giappichelli, Torino, 2000.

⁵ Sulle caratteristiche dell'arte figurativa si veda A. Perleghini, *Arte figurativa nei secoli*, Ape, Genova, 1972.

Nell'arte figurativa tradizionale la "misura della forma" è la *figura*. La figura può essere intesa come raf-figurazione di una forma, rappresentando la *plasticità* delle forme o come il confine della linea, il perimetro entro cui collocare la forma.

La figura intesa come perimetro della forma costituisce un interessante rapporto con la regola giuridica. Anche la regola, come la figura, per essere tale deve essere "regolata", confinata all'interno di una forma prestabilita o appositamente "creata".

Dunque la forma della figura viene a svolgere lo stesso ruolo della "linea di confine" del "perimetro di una figura": la forma sta alla figura come la regola sta alla sua misura.

Come la regola giuridica è di per sé *misurata*, poiché, seppur aperta a nuove interpretazioni, è pur sempre regolata, "confinata entro una linea", così la forma figurativa, *costituisce la misura della figura*.

La figura può essere s-composta, de-strutturata; ma conserva dei riferimenti figurativi, (ad esempio un riferimento a parti del corpo stilizzate), che da qualche parte nella figura appaiono e si manifestano.⁶

La misura della figura costituisce il parallelo della misura della regola giuridica. Sia la regola che la figura sono *misurate*, poiché conservano un limite, un segno, un orizzonte di senso definito, una speranza di significato, una *salvezza*, una qualche recondita *certezza* sulla comprensione dell'agire pratico: questo fine "ottimistico" costituisce il fine ultimo della figura; così come l'interpretazione teleologica della regola (giuridica).

Tutto cambia con la postmodernità sia nell'arte figurativa come nel diritto positivo. I confini figurativi si aprono, i termini si sfumano, le figure si s-formano permettendo la creazione di nuove figure, fino a giungere ad un'implosione-esplosione della figura. La misura della forma è stravolta: la nuova misura è la "dis-misura".⁷

In questo senso la nuova forma della post-modernità è l'*in-formale*.

Il parallelo con la vicenda giuridica coinvolge il rilevante per l'aspetto della plasticità della crisi del positivismo giuridico. Il sistema ordinamentale chiuso, rigido e certo *si scopre* aperto, flessibile e incerto. La regola misurata diventa s-misurata, *strabordante*.

La regola diventa "ir-regolare" come la forma diventa "in-formale".

⁶ Sul punto cfr. Agata C. Amato Mangiameli, *Corpi docili, corpi gloriosi*, Giappichelli, Torino, 2007.

⁷ Per approfondire la difficoltà del diritto positivo nell'individuazione della norma, anche nel procedimento di sussunzione si veda Scalisi V., *Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della postmodernità*, Giuffrè Milano, 2012.

Lo studio dell'arte informale permette di cogliere plasticamente la crisi del diritto positivamente inteso. Il diritto ir-regolare è il diritto s-misurato, così come l'arte in-formale, *senza vie d'uscita*, senza scampo, senza riferimenti valoriali.

Come l'in-formale lo s-misurato è *ir-regolare* poiché senza limite, illimitato e incerto: confuso nell'eterogenesi dei fini o delle strutture sovrapposte o semplicemente nella forza contartuale delle parti in causa.

Lo stesso processo avviene nell'arte informale che rappresenta, nell'ambito dell'arte contemporanea, un elemento di *rottura epocale e totale*, con la trazione dell'arte figurativa.

Se l'arte figurativa partiva dalla rappresentazione sintattica di una forma, lasciando l'interpretazione di un testo; l'arte informale *smonta* la figura e fa emergere l'energia sottostante evidenziando quello che non era mai stato messo in evidenza prima: la presenza dell'*assenza* (di significato).

Ma cosa appare “al di là della forma”, cosa “si vede” nell'informale?

Non *si vede* nulla di premeditato, nulla di predefinito, nulla di confinato o regolarizzato da impostazioni e procedure.

Come il diritto *informale* postmoderno, di-viene da razionale, ordinato, completo, coerente, chiuso, gerarchico; irrazionale e informale, conservando nello stesso tempo l'espressione della forza, della violenza contingente e certificata come pure la debolezza del fondamento, accettando la *rule of law* della procedura, dell'imperativo o della forma fine a se stessa.

Nel diritto informale, aperto e relativistico l'unica regola che vale è che nessun limite e nessuna regola è *preclusa a priori*.

Tutto può diventare regolare giuridica, purché valga come espressione giuridica “auto-rappresentata”: è l'*autorappresentarsi* giuridico, *a farsi giuridico*.

E' l'autodefinirsi giuridico che si impone come “gesto” e come “segno” del giuridico.

L'esito dell'informalismo giuridico potrà apparire come il massimo del formalismo; ma sempre nella piena libertà non pre-determinata.⁸

Tale percorso antiformalistico è accaduto anche dell'arte informale. Dentro il movimento si possono individuare differenti atteggiamenti che derivano da altrettante formazioni artistiche, ma unite da un concetto dell'arte figurativa che porta alla provocazione ed all'ironia, *rifiutando ogni forma filtrata dalla razionalità*.

⁸ Su una ricostruzione analitica del formalismo si veda il fondamentale M. Jori, *Il formalismo giuridico*, Giuffrè, Milano 1980.

Tutti i tormenti, le preoccupazioni e le difficoltà che l'uomo incontra nella vita, debbono essere manifestati nel modo più *spontaneo, più puro e più libero possibile, senza alcun filtro della ragione*, anche quando questi tendono a mostrarsi con violenza: gli antiformalisti rifiutano quindi di schemi e regole precostituite.

La creazione artistica, affrancata da tutti i valori formali, perde immediatamente i suoi effetti nel momento stesso in cui si raggiunge il messaggio più alto, cioè nel momento in cui l'opera viene portata a termine.

In questo stato di cose, assume importanza rilevante l'uso di materiali che vengono impiegati, non più come strumenti per la creazione, ma essi stessi vengono resi veri e propri protagonisti dell'opera.

Anche il supporto per la pittura assume notevole importanza: una tela con superficie non uniforme e piena di nodi, rughe ed evidenti imperfezioni sta ad indicare un conflitto, una sofferenza, ed altre sensazioni sgradevoli; mentre una superficie ben omogenea induce a sentimenti positivi e gradevoli.

In entrambi i casi le componenti principali dell'arte informale, stanno nel *segno* e si riscontrano nella *materia* e nel *gesto* dell'artista che nell'impossibilità di rifugiarsi nella figura esprime la contraddizione lasciando emergere la contraddizione stessa, senza controllarla o regolarla nel recinto di un'immagine sicura.

Perciò la *materia* dell'opera informale si trova sempre evidenziata in primo piano: l'artista la sceglie singolarmente o insieme ad altre materie, combinandole tra loro, per manifestare la propria potenza creativa. Le combinazioni possono essere infinite e l'artista è libero di esprimersi per mezzo di oggetti che provocano in lui delle sensazioni più o meno gradevoli od opposte.

La materia impiegata può essere una vecchia lattina, un vetro frantumato, una scheggia di ferro rugginosa, la tela stessa tagliuzzata in più punti, un cucchiaio: *qualsiasi cosa può trasformarsi in arte*.

Il gesto dell'artista informale, (altro componente essenziale dell'arte informale), viene sempre enfatizzato con forza, data la sua *irripetibilità*, in quanto in esso è presente nell'unico momento di vera creatività, quello che carica di significato l'opera stessa.

Il gesto può essere di qualsiasi natura, pittorico, non pittorico, estremo, violento o calmo, purché sia un gesto *che crei arte*.

Non è arte la pittura apportata dal gesto ma *il gesto stesso che diviene artistico*; il segno creato deve riportare al gesto che l'ha generato, *il gesto è l'arte*.

Vediamo alcuni esempi paradigmatici di arte figurativa informale in alcune varianti della pittura astratta, la pittura d'azione, la pittura materica, la pittura "gestuale" e la pittura energetica.

Questi esempi di arte informale ci esprimono un desiderio di superamento della regola formale delimitata dalle categorie spazio temporali, definite dall'arte della rappresentazione figurativa.

Nella pittura informale la figura è creata dall'artista attraverso un processo espressivo di tipo interiore. Il pittore fa emergere dalla materia una *nuova energia* che apparentemente non si vede, ma che c'è sotto e dentro la materia.

All'artista il compito di trovare una misura diversa e "s-misurata", per raccontare questa energia che è già insita nella materia o nei colori che usa: perciò si aprono nuove forme espressive che non conoscono de-limitazioni.

Con l'arte informale il significato della materia, intesa come segno, come gesto o come energia materica, è alla portata dell'artista-pittore che ha il compito di svelarlo, di portarlo alla luce su un supporto, così da far emergere un significato "originale".

Nell'arte informale l'assenza di regole pone l'artista nella piena libertà espressiva, di fronte all'immensa manifestazione di un senso "presunto e nascosto", che di volta in volta va fatto emergere attraverso un lavoro totale in cui anche il corpo dell'artista è coinvolto nello "sforzo" di esprimere ciò che è nascosto.

In questo senso il ruolo dell'artista informale è simile al giurista post-moderno: anche il giurista deve trovare una regola da applicare sul "foglio bianco" degli ordinamenti, che a volte si contraddicono. Anche il giurista post-moderno cerca continuamente una *recta ratio* nell'intersecazione della molteplicità delle fonti e delle interpretazioni.


La complessità delle fonti, dei criteri di validazione, della giurisprudenza creativa, del diritto consuetudinario, pongono il giurista postmoderno nella stessa posizione dell'artista informale: "individuare nel deserto una traccia".

Il primo esempio è Hans Hartung, pittore francese di origine tedesca (1904-1989), fece i suoi primi passi nel mondo della pittura con tecniche decisamente non formali vicine al cubismo. Dal 1932 cominciò a dipingere opere astratte, ricercando infinite variazioni sul tema di un *fitto incrociarsi di linee* sullo sfondo di uno spazio tonale.

Come artista informale, Hartung inventa un percorso unico, “gestuale”, incentrato sia sul dinamismo soggettivo che sull'astrattismo geometrico, raggruppando nelle sue opere pittura, fotografia ed architettura.

Quelle che appaiono linee confuse, *esprimono la ricerca assoluta di un significato profondo e travagliato.*

Il segno rappresenta il “tentativo di trovare l'apparizione del senso” nel gesto di imposizione di una linea tortuosa, ma *autentica.*



(Hans Hartung - *Senza titolo* 1958).